



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 144

Oggetto:

Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. Applicazione art. 10 della L. 353/2000 recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi” ed Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 Agosto 2007 avente per oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, pubblicata nella G.U. n. 204 del 3-9-2007. Anno 2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' FILIPPO	Vice Sindaco	X	
TESTAI' CARMELA	Assessore Anziano	X	
ALFEO GAETANO	Assessore	X	
ARMENIO MARILENA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Visto l'art. 10 della L. 353/2000 recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi” il quale prevede:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a €.30,99 e non superiore a €.61,97 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a €.206,58 e non superiore a €.413.17

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €.1.032,91 e non superiore a €.10.329.13. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7,

commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 Agosto 2007 avente per oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, pubblicata nella GU n. 204 del 3-9-2007, il cui art. 1 comma 7 recita:

I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - delle regioni, provvede, per il tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva, informano l'Ente Parco Nazionale dell'attività di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma.

Ritenuto di dover procedere alla formazione del catasto relativo ai soprassuoli delle zone boscate ed i pascoli già percorsi dal fuoco in coerenza con il dettato normativo sopra richiamato;

Viste le planimetrie cartografiche dalle quali risultano i soprassuoli percorsi dal fuoco nel territorio del Comune di Assoro, acquisite dal Sistema informatico forestale;

Vista la relazione tecnica e la cartografia catastale, redatte dell'Ufficio Tecnico, per la predisposizione degli elenchi dei terreni già percorsi dal fuoco, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e

trascritte:

DELIBERA

- 1) Approvare ai fini della formazione del catasto dei soprassuoli delle zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco, i seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
Relazione Tecnica;
Stralcio dei fogli catastali del Comune di Assoro, con il perimetro delle aree boscate ed i pascoli percorse dal fuoco:
anno 2013 foglio 4 - 15 - 16;
Elenco catastale delle aree delle zone boscate ed i pascoli percorse dal fuoco distinto per intestatario, foglio e particella;
- 2) L'elenco dei predetti soprassuoli sarà esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, e sul sito internet dell'Ente, per eventuali osservazioni da presentarsi a cura dei proprietari degli stessi e/o dei titolari di seguenti diritti reali di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi e superficie);
- 3) Decorso tale termine, le osservazioni presentate saranno valutate, previa istruttoria dall'Ufficio Tecnico Comunale, entro i successivi sessanta giorni, per la formazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni.
- 4) Il catasto sarà aggiornato annualmente con il medesimo procedimento di cui ai precedenti punti.
- 5) Prendere atto che la presente deliberazione non comporta per il Comune nessun onere finanziario;
- 6) Dichiarare per i motivi espressi in premessa, l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

TESTAI' CARMELA

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno **07/01/2015** sino al **22/01/2015** senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li 07/01/2015

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li 07/01/2015

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07/01/2015

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO